

Le diverse possibilità

Le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo nel settore privato e pubblico. Nel settore privato i vecchi assunti sono quelli entrati in azienda fino al 6 marzo 2015, i nuovi dal 7 marzo 2015. Nel settore pubblico vale invece la data di licenziamento. La riforma del pubblico impiego è stata approvata ma non è ancora entrata in vigore. Per mensilità si intende l'importo mensile dell'ultima retribuzione globale di fatto o, per nuovi assunti e pubblico impiego, la retribuzione utile ai fini del Tfr

| Tipo di licenziamento | | Disciplinare | Economico individuale | Economico collettivo | Discriminatorio |
|-------------------------|---|---|--|--|---|
| Presupposti | | Giusta causa o giustificato motivo soggettivo | Giustificato motivo oggettivo | Procedura di licenziamento collettivo | Discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale, di lingua o di orientamento sessuale. In costanza di matrimonio o di maternità, ritorsione |
| Settore privato | Tutela reale* | Vecchi assunti | Reintegrazione e indennità di massimo 12 mesi se il fatto non esiste o se il Ccnl prevede sanzioni più lievi, oppure solo indennità compresa tra 12 e 24 mensilità | Solo indennità compresa tra 12 e 24 mensilità | Reintegrazione e indennità pari a tutte le retribuzioni perse, detratti i redditi percepiti nel frattempo |
| | | Nuovi assunti | Reintegrazione e indennità di massimo 12 mesi se il fatto materiale non esiste oppure, per ogni anno di lavoro, 2 mensilità con un minimo di 4 e un massimo di 24 | Per ogni anno di lavoro, 2 mensilità, con un minimo di 4 e un massimo di 24 | |
| | Tutela obbligatoria (piccole aziende)** | Vecchi assunti | A scelta del datore di lavoro: riassunzione oppure indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità (con parziale incremento per i lavoratori con molta anzianità) | non previsto | |
| | | Nuovi assunti | Per ogni anno di lavoro, 1 mensilità, con un minimo di 2 e un massimo di 6 | non previsto | |
| | Dirigenti | | Indennità supplementare (importi previsti da Ccnl) | Indennità supplementare (importi previsti da Ccnl o, in mancanza, da 12 a 24 mesi) | |
| Settore pubblico | Eventi prima della riforma | Reintegrazione e indennità pari a tutte le retribuzioni perse, detratti i redditi percepiti nel frattempo | | | |
| | Eventi dopo la riforma | Reintegrazione e indennità pari a tutte le retribuzioni perse, detratti i redditi percepiti nel frattempo, con il limite di 24 mesi | | | |

(*) datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nello stesso comune o più di 60 in tutta Italia; imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti

(**) datori di lavoro con requisiti dimensionali inferiori a quelli del punto 1